

Ecco il contratto

Si è finalmente conclusa dopo due giorni di serrata contrattazione, la procedura per la definizione dell'accordo sindacale relativo alla distribuzione delle risorse relative al biennio economico 2008-2009.

La trattativa, che vedeva uno stanziamento complessivo a far data dal 1 gennaio 2009 (considerato che per l'anno 2008 i 116 milioni stanziati servivano alla sola copertura dell'indennità di vacanza contrattuale) di 702 milioni, è stata possibile grazie all'incremento di ulteriori 100 milioni di euro per la specificità del nostro lavoro ottenuti esclusivamente in virtù della grande mobilitazione che il SIULP, insieme al cartello sindacale della Polizia di Stato (fatta eccezione due sole sigle) e a tutte le rappresentanze sindacali e militari del Comparto Sicurezza, hanno messo in campo e che hanno portato alla manifestazione nazionale del 28 ottobre 2009.

Questa trattativa, tuttavia, poiché le risorse erano esigibili a partire dal 1 gennaio 2010 e pertanto, unitamente al fatto che continuava la rivendicazione rispetto al reperimento di ulteriori risorse per la specificità e per il riordino delle carriere, non poteva essere aperta prima dell'anno corrente.

La forza contrattuale che può essere esercitata solo sul tavolo di confronto, quando lo stesso ovviamente è aperto, ha consentito inoltre di limitare al minimo i tagli e i danni nefasti che il governo aveva introdotto con la manovra correttiva.

Infatti, non appena la nostra azione è riuscita a mettere i colleghi al riparo da questi effetti negativi, il Siulp ha immediatamente aperto il tavolo delle trattative per distribuire nel miglior modo possibile l'ammontare complessivo delle risorse sino a quel momento conquistate.

Le stesse, anche alla luce delle limitazioni e dei tagli che il governo opera sulle indennità accessorie, sono state investite completamente sul trattamento fondamentale (parametro), e accessorio continuativo (indennità pensionabile), riportando sul fondo di secondo livello i soli resti che sono avanzati da detta operazione.

La caparbietà e la capacità con cui la trattativa è stata condotta, ha consentito di ottenere un aumento che parte da 87,40 euro (parametro più indennità pensionabile con assorbimento della vacanza contrattuale) a regime dal 1 gennaio 2010 per l'agente a 117,90 euro per la qualifica di vice Questore aggiunto.

Ciò, comporterà, sempre riferita alle due qualifiche prese in esame, la corresponsione di un importo, come arretrati, pari a 1918,50 per la prima qualifica e 2668,50 euro per la seconda al lordo delle ritenute del singolo collega, decurtata

dall'1/1/2008 la vacanza contrattuale già percepita.

Un risultato ragguardevole se si considera il momento negativo di congiuntura altrettanto negativa a livello economico-finanziario e che è ben oltre il temuto aumento dei 40 euro che si paventava prima dell'azione di protesta iniziata dal SIULP e dal cartello.

In allegato una tabella riepilogativa degli aumenti sviluppata per singola qualifica e posizione economica.

Ad esso si deve aggiungere oltre agli arretrati, il residuo pari a circa 5 milioni di euro che verranno destinati al secondo livello di contrattazione e quindi distribuite in quel tavolo contrattuale.

Insieme a questo, l'apertura del tavolo di confronto per la previdenza complementare e l'individuazione delle voci che dovranno costituire la base di calcolo per il TFR, nonché l'impegno a tramutare in norma l'ordine del giorno votato dalla Ca-

mera dei Deputati con il quale si superavano le penalizzazioni introdotte per la genericità del pubblico impiego con la manovra economica.

Questo in sintesi, il frutto del lavoro che ha visto il SIULP impegnato dallo scorso anno, e precisamente dell'emanazione del decreto Brunetta ad oggi, nel difendere il potere d'acquisto del salario dei colleghi e la loro specificità lavorativa e previdenziale.

Resta ora il terzo impegno prioritario: il riordino delle carriere.

Su questo tema il SIULP ha rivendicato e continuerà a vigilare affinché il governo emani il prima possibile una legge delega che consenta di poter predisporre i relativi decreti legislativi per riordinare le carriere dei colleghi, partendo dalla base, in modo da ridisegnare un nuovo sistema sicurezza che premi la professionalità, l'esperienza, i titoli posseduti ma risponda anche alle legittime aspettative dei poliziotti.

La Segreteria Nazionale

Qualifica	Parametri	Incrementi mensili dal 1° gennaio 2009	Indennità pensionabile incrementi mensili dal 1° ottobre 2009	* Somma incrementi mensili a regime (parametri + indennità pens.)	** Arretrati lordo dipendente calcolati fino al 30.11.2010
Direttivi					
Vice questore agg.	150,00	100,00	17,90	117,90	2.668,50
Commissario capo	144,50	96,33	17,50	113,83	2.574,42
Commissario	139,00	92,67	17,40	110,07	2.485,08
Vice commissario	133,25	88,83	16,70	105,53	2.382,42
Ruolo ispettori					
Ispettore sup. e SUPS sost. Comm.	139,00	92,67	17,00	109,67	2.479,08
Ispettore sup. e SUPS + 8 anni	135,50	90,33	17,00	107,33	2.422,92
Ispettore sup e SUPS	133,00	88,67	17,00	105,67	2.383,08
Ispettore capo con 10 anni	133,00	88,67	17,00	105,67	2.383,08
Ispettore capo	128,00	85,33	16,20	101,53	2.290,92
Ispettore	124,00	82,67	15,70	98,37	2.219,58
Vice ispettore	120,75	80,50	15,20	95,70	2.160,00
Ruolo sovrintendenti					
Sovrintendente capo + 8 anni	122,50	81,67	15,60	97,27	2.194,08
Sovrintendente capo	120,25	80,17	15,60	95,77	2.158,08
Sovrintendente	116,25	77,50	14,70	92,20	2.080,50
Vice sovrintendente	112,25	74,83	14,60	89,43	2.014,92
Ruolo assistenti e agenti					
Assistente capo + 8 anni	113,50	75,67	16,20	91,87	2.059,08
Assistente capo	111,50	74,33	16,20	90,53	2.026,92
Assistente	108,00	72,00	17,10	89,10	1.984,50
Agente scelto	104,50	69,67	19,00	88,67	1.957,08
Agente	101,25	67,50	19,90	87,40	1.918,50

* comprensiva dell'importo relativo alla vacanza contrattuale

** a cui va decurtato l'importo della vacanza contrattuale percepito dall'1.1.2008

Tutela delle lavoratrici madri

Pagina 2

Diritto di accesso ai documenti del collega trasferito

Pagina 3

Tutela delle lavoratrici madri

Al fine di una corretta ed uniforme applicazione della normativa relativa alla tutela delle lavoratrici madri, anche alla luce di quanto deciso dall'INPS di Venezia, il SIULP ha inviato una richiesta di chiarimenti al Dipartimento con la nota che si trascrive di seguito.

“Come noto il D.Lgs nr. 151/2001 (Testo Unico Tutela della Maternità), stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro in tema di tutela della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro, per tutelare le lavoratrici durante tutto il perio-

do di gravidanza e dell'allattamento, fino a sette mesi dopo il parto (art.6 comma 1 del citato D.Lgs).

In particolare secondo quanto disposto dagli artt. 7 (lavori vietati) e 11 (valutazione dei rischi) del medesimo decreto legislativo, devono essere allontanate dalla mansione, a partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto, le lavoratrici che svolgono le proprie attività in presenza dei rischi da radiazioni ionizzanti, gas anestetici, sostanze chimiche, cancerogeni, mutageni e terato-

geni, lavori pericolosi ed insalubri, agenti biologici, stazione in piedi per oltre metà dell'orario di lavoro, movimentazione manuale di carichi, lavoro notturno e quant'altro previsto dal decreto legislativo 151/2001, individuati nei documenti di valutazione dei rischi previsto dall'art. 4 del D.Lgs 626/94 così come modificato ed integrato dal D.Lgs nr.81/2008.

Secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 7 agosto 1990 nr. 232 (pubblicato sulla G.U. nr. 187 dell'11.08.1990) il lavoro svolto nella Polizia di Stato è considerato “pericoloso e faticoso” agli effetti di quanto previsto dagli artt. 3 e 5 della legge 30.12.1971 n. 1204, così come recepito dall'art. 7 del D.Lgs 151/2001.

Secondo la normativa vigente e la giurisprudenza del Consiglio di Stato rientra tra gli oneri del datore di lavoro, pertanto, provvedere ad individuare una mansione esente da rischi ai sensi del D.Lgs 151/2001 secondo criteri omogenei e parametri uniformi e non adottando decisioni estemporanee, assolutamente discrezionali e difformi tra gli Uffici territoriali, secondo le opportunità del momento.

Peraltro, nell'impossibilità di adibire la lavoratrice in attività non a rischio, la norma stabilisce che il datore di lavoro dovrà presentare, alla Direzione Provinciale del Lavoro, la domanda di congedo di maternità anticipato per lavoro a rischio.

Oggi accade che, qualora la dipendente presenti delle complicazioni durante il periodo di gravidanza, può presentare alla Direzione Provinciale del Lavoro il certificato medico dello specialista ginecologo, per usufruire del congedo di maternità immediata.

Il citato art 6 stabilisce che fino al settimo mese postpartum valgono le stesse limitazioni previste durante la gravidanza: la lavoratrice deve essere adibita al lavoro già effettuato durante il periodo di gravidanza precedente all'astensione obbligatoria.

Partendo dall'analisi e dalla ratio delle disposizioni legislative sopra richiamate sulla materia, per il SIULP, l'attività espletata nella Polizia di Stato, secondo le norme vigenti, è preordinatamente e giuridicamente incompatibile con lo stato di maternità in genere, non potendo garantirsi quelle forme di tutela richiamate dalle norme a causa di oneri ed obblighi giuridici, amministrativi e gerarchici connessi allo status lavorativo.

Infatti, per citare solo alcuni degli aspetti più significativi che fondano l'affermazione suddetta, non è prevista alcuna forma di tutela della gestante con riguardo al porto ed uso dell'arma in dotazione individuale, ed all'obbligo d'intervento come ufficiale ed agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Inoltre, non sono mai stati individuati gli Uffici e le mansioni a cui può essere adibito l'operatore di polizia in stato di gravidanza, durante il periodo pre e post parto, lasciando ogni decisione, spesso discutibile, ed in palese violazione con gli intendimenti delle norme, ai Dirigenti territoriali che hanno generato palesi ed inaccettabili disparità di trattamento nella gestione dei singoli casi, assumendo decisioni svincolate da criteri certi e definiti ed hanno agito secon-

do ragioni di semplificazione del problema e/o di mero opportunismo.

Peraltro, ad oggi, non sono state assunte determinazioni ed impartite specifiche disposizioni agli Uffici territoriali per il personale in stato di gravidanza sul porto e custodia dell'arma individuale in servizio e fuori servizio, che è tuttora obbligatorio per ogni operatore di polizia (circolare ministeriale nr. 559/AI/MASS.NORGEN.120/2309 del 21.9.1988).

Non è stata impartita alcuna direttiva sull'impiego interno ed esterno agli Uffici (vi sono casi in cui il personale in maternità è stato impiegato in archivio per spostamento faldoni, con la motivazione che si tratta di lavoro cosiddetto burocratico, o come autista del Dirigente, o in altre mansioni improprie che acquisiscono una loro opinabilità e legittimità dall'assenza di precise, chiare ed uniformi disposizioni in merito che eventualmente impongano il contrario.

Peraltro anche nei casi in cui i singoli Questori, hanno assunto decisioni autonome sull'impiego del personale in maternità, non hanno potuto superare gli effetti giuridici e normativi connessi alle funzioni di agente e/o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Non sono mai state chiarite e fornite direttive neppure sulle mansioni vietate e su quelle da svolgere in questi casi e non è mai stato definito e delineato, nel concreto, il concetto di attività burocratica, o regolamentata l'uso dell'uniforme ed eventuali altri aspetti connessi agli obblighi di servizio, o derivanti dallo status e direttamente connessi allo stato di gravidanza.

In buona sostanza su questa materia sussiste da parte di taluni dirigenti dell'Amministrazione un atteggiamento ed una condotta che, nei fatti, ribalta il concetto di specificità dell'operatore di polizia, che si concretizza con una palese compressione, anziché un'estensione delle tutele previste in questi casi.

La questione, peraltro, è stata già oggetto di corposa e documentata corrispondenza con codesto Ufficio da parte del SIULP di Venezia (nota del 21 aprile 2010) che, in assenza di risposte chiare e convincenti, sulla giusta applicazione delle norme, ha avviato un contenzioso con la Questura di Venezia a seguito del quale, recentemente in almeno due casi la Direzione Provinciale del Lavoro, accogliendo le tesi sostenute dal SIULP sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme di cui al D.Lgs nr. 151/2001, ha riconosciuto al personale della Polizia di Stato in stato di gravidanza l'astensione dal lavoro, in un caso fino a sette mesi di età del figlio. È evidente che tale decisione costituisce una novità assoluta nel panorama applicativo della norma per il personale della Polizia di Stato.

La problematica è divenuta di stringente attualità e richiede risposte urgenti, l'assunzione di decisioni e l'emanazione di direttive chiare e celeri proprio per evitare difformi interpretazioni, disparità di trattamento con il proliferare di contenziosi su tutto il territorio su una materia così delicata e complessa, e verso la quale si manifestano costantemente particolari e comprensibili sensibilità da parte del personale.

Promozione ad Ispettore superiore

Facendo proprie le perplessità e le dimostrazioni dei colleghi ispettore capo che sono stati esclusi dallo scrutinio per la promozione alla qualifica superiore, al fine di comprendere i criteri e le modalità di valutazione, il SIULP, con la nota che si riporta di seguito, ha chiesto un incontro con il Capo della Polizia.

“Nel decorso mese di agosto veniva pubblicata la graduatoria di merito del concorso a 185 posti per l'attribuzione della qualifica di Ispettore superiore, s.u.p.s. della Polizia di Stato, mediante scrutinio per merito comparativo, riferito agli ispettori capo della Polizia di Stato che, alla data del 31.12.2008, avevano maturato 8 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e risultavano in servizio alla data dell'01.01.2009.

Orbene, da una prima lettura della stessa, molteplici sono state le perplessità e i dubbi sia tra i colleghi interessati, a vario titolo, allo scrutinio, che al SIULP al quale, in questi giorni, stanno giungendo continue sollecitazioni affinché venga fatta chiarezza su procedure e criteri adottati.

Infatti, le aspettative riposte dai colleghi ispettori capo che, da anni, attendevano di transitare nella qualifica superiore, per merito comparativo, erano tali e tante che questo sindacato era preventivamente intervenuto presso la Direzione Centrale interessata, affinché fosse adottata, per quel concorso, la procedura più trasparente possibile.

Ciò, anche alla luce delle comunicazioni fatte dal Servizio interessato al SIULP, nel corso di un incontro, con le quali, per l'individuazione dei promossi, sarebbero stati presi in valutazione i primi 500 del ruolo.

Nei fatti è accaduto che, nella graduatoria finale, alcuni colleghi che prima dello scrutinio occupavano posizioni molto marginali, in quella finale si sono ritrovati ad occupare posizioni di primissimo piano. A solo titolo esemplificativo, basti pensare che chi era 932° si è ritrovato 3° e chi era 915° si è ritrovato 5°.

Potremmo continuare ancora con altri casi ma, consapevoli della Sua sensibilità rispetto alla trasparenza, quale criterio guida dell'azione degli Uffici da Ella dipendenti, Le chiediamo di approfondire la questione attraverso un incontro con questa organizzazione sin-

dacale, allo scopo di restituire serenità e certezze ai colleghi che si sono sentiti danneggiati, rispetto alla formazione della graduatoria finale”.

Concorso Direttore Tecnico ingegnere della Polizia di Stato

Di seguito riportiamo la risposta del Dipartimento alla richiesta di chiarimenti, presentata da questa Segreteria, in relazione al concorso di 11 posti di Direttore Tecnico ingegnere dove è stata preclusa la partecipazione ai colleghi possessori della laurea in ingegneria aeronautica in quanto non rientranti nel criterio di equipollenza dei titoli di studio (prevista nei precedenti concorsi)

“Si fa riferimento alla nota n. 1.1/MA/348/2010 del 2 luglio u.s., concernente l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fatto presente che, giusta il dettato dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca di concerto con il Ministro dell'Interno in data 6/2/2004 è stato stabilito che per concorrere ai posti di direttore tecnico ingegnere di motorizzazione della Polizia di Stato è necessario il possesso di un titolo di studio rientrante nella classe delle lauree specialistiche in Ingegneria Meccanica, contraddistinta al codice 36/S.

Il bando del concorso interno richiamato in oggetto “attualizza” il requisito facendo riferimento alla corrispondente classe delle lauree magistrali in Ingegneria Meccanica, contraddistinta dal codice LM-33.

Peraltro, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca del 9 luglio 2009 - richiamato da codesta O.S. - spetta agli atenei rilasciare un'attestazione che certifichi in quale classe delle lauree rientri il titolo di studio conseguito da ciascun laureato.

Si fa presente, infine, che prima dell'emanazione del decreto interministeriale 6/2/2004 la materia in questione era disciplinata dal decreto del Ministro dell'Interno 1/12/1986, contenente il regolamento per l'assunzione dei direttori tecnici della Polizia di Stato, che rimetteva ai bandi di concorso l'individuazione dei titoli di studio necessari per concorrere ai posti dei vari profili professionali.

Sulla base di questa normativa i bandi di concorso relativi a posti di direttore tecnico ingegnere di motorizzazione anteriori al 2004 richiedevano genericamente un diploma di laurea in ingegneria.”

Servizio Trattamento di pensione e di previdenza

Il SIULP interviene sulla problematica legata al riconoscimento delle malattie dipendenti da cause di servizio che penalizza il personale della Polizia di Stato rispetto alle altre Amministrazioni Militari dello stesso Comparto, richiedendo un intervento immediato. Al riguardo riportiamo la nota inviata al Capo della Polizia, Prof. Antonio Manganeli.

“Con la presente siamo a segnalare una problematica che necessita di un Suo pronto, autorevole intervento. Il Dipartimento, all’atto dell’inizio della riforma delle Direzioni Centrali che ha ridisegnato la quasi totalità delle sue articolazioni, affermò che il processo riformatore era necessario, in un concetto di work in progress, per razionalizzare al meglio le risorse e l’organizzazione del lavoro in modo da riuscire a dare risposte celeri ed esaurienti alla propria utenza.

In quel contesto, con un principio innovatore, fu definito il concetto di utenza esterna ed interna intendendo, per quest’ultima, i propri dipendenti che, così come venivano chiamati a dare il massimo impegno per rispondere alle esigenze dell’utenza esterna, acquisivano, parimenti, dignità di utenza interna con diritto a vedersi trattare e riconoscere i propri diritti alla stessa stregua degli altri utenti.

L’annosa problematica attinente a diritti economici e previdenziali del personale della Polizia di Stato, ancora lontana dagli obiettivi indicati all’atto della riforma del Dipartimento, rappresenta, in una Istituzione che vuole adeguarsi continuamente per essere al passo con i tem-

pi divenendo sempre più efficiente ed efficace, una sfida da affrontare e risolvere positivamente e definitivamente.

Perché, a parere del SIULP non può essere processo “riformatore” che, pur nascendo con auspici positivi, ha speranza di riuscire se esso non contiene, innanzitutto la valorizzazione della risorsa umana.

I tempi biblici, e l’ormai denegato diritto al riconoscimento delle malattie dipendenti da cause di servizio, o ad esse connesse, che penalizzano in modo inaccettabile, anche economicamente, il personale della Polizia

di Stato rispetto agli appartenenti ad altre Amministrazioni Militari dello stesso Comparto, sono una delle priorità che dovrà essere affrontata con un’azione sinergica tra Amministrazione e Sindacato.

Immediata, invece, deve essere l’individuazione di un nuovo dirigente l’Ufficio in questione che, per pensionamento di quello precedente, sta creando ulteriori disagi e lungaggini nella definizione delle pratiche che, già con l’Ufficio in grado di assolvere a pieno alle proprie funzioni, presentano un iter di molti anni che svuota il diritto in se e la di-

gnità dei poliziotti.

Senza volerLe sottrarre ulteriore tempo prezioso, sono a richiedere un Suo autorevole intervento affinché la Direzione centrale preposta, anche avvalendosi delle professionalità già presenti in quell’articolazione, provveda con urgenza, sia all’individuazione di un nuovo dirigente dell’Ufficio in questione che dia seguito a tutte le pratiche che si stanno accumulando, sia a predisporre un momento di confronto con il Sindacato affinché si possa delineare un percorso che dia certezza ai tempi e ai diritti oggi, nei fatti, negati”.

Il gioco delle tre scimmie

Perché la disparità di trattamento tra i colleghi appartenenti alle Sottosezioni autostradali e quelli dei Distaccamenti territoriali?

La classifica è stata creata nel tempo da chi è convinto che la Polizia nel periodo storico in cui viviamo abbia un prezzo, e che tutti debbano sottostare alle richieste di chi con “contratti” decennali pensa di disporre delle anime di chi la compone come e quando vuole. Tutto questo ovviamente a discapito delle più elementari condizioni di sicurezza sul posto di lavoro.

Bisognerebbe ricordare alle persone che siedono nelle “stanze dei bottoni”, che sicurezza sul luogo del lavoro non è solo la dotazione al personale della Polizia Stradale di strumentazioni con costi di svariate migliaia di euro, tra l’altro, assegnate

senza alcun corso per l’utilizzo, ed affidandosi solo alla buona volontà di qualche collega “sapiente”. Sicurezza è soprattutto la salubrità del luogo e del modo in cui si svolge il servizio, e non imporre una pressione psicofisica tale da costringere il personale della Stradale a TRAVERSATE REGIONALI, in sole sei ore, pur di soddisfare le esigenze di un sistema eccessivamente burocratico.

Un esempio? Il giorno 23 agosto la pattuglia del Distaccamento di Gioia del Colle, con orario 19/00, in uscita veniva immediatamente inviata sulla A/14 ed A/16, per coprire la tratta Canosa-Candela, a causa della mancanza della pattuglia della Sottosezione di Trani.

Fino a qui, “diciamo niente di anomalo”. Tengo a precisare che per tale operazione, la pattuglia di Gioia entra in autostrada dal locale casello della A/14, si porta presso la Sottosezione di Trani, prende in consegna un’altra vettura della società autostradale, scarica il materiale precedentemente caricato sulla prima, lo ricarica sulla seconda, effettua servizio in autostrada, prima del termine turno, ritorna presso la Sottosezione di Trani, scarica il materiale dalla vettura dell’autostrada, ricarica la prima vettura (quella del Distaccamento), ed inizia la fase di rientro almeno un ora prima del termine turno con una certa sollecitudine, altrimenti il servizio si protrae. Dopo aver fatto la suddetta precisazione, era d’obbligo, nella serata summenzionata, durante il servizio di vigilanza, alle ore 22.30 la pattuglia era giunta a pochi chilometri da Candela (FG) A/16, quando dal C.O.A. arrivava l’ordine di ritornare presso la Sottosezione di Trani per riprendere il veicolo del Distaccamento e rientrare sulla viabilità ordinaria, in quanto sulla SS.16 al Km. 816 circa ai confini tra Bari e Mola di Bari, si era verificato un sinistro stradale con feriti senza la possibilità di intervento di altre forze di Polizia.

Con la pazienza che ci contraddistingue, si iniziava la traversata regionale verso sud, giungendo sul luogo del sinistro alle ore 23.30. Sul posto si constatava che il sinistro si era verificato alle ore 21.20 circa e che da quell’ora (circa due ore) non c’era stata la possibilità di intervento altrui, procedendo di conseguenza ai rilievi.

Tra l’altro, le persone coinvolte nel sinistro erano molto adirate ed esagitato per quello che si era verificato loro malgrado. Alla luce di quanto si è verificato nella circostanza ci chiediamo:

Perché si ritiene più utile lasciare scoperta la viabilità ordinaria per tutta la provincia di Bari, sappiamo quanto il suo territorio sia vasto, e non lasciare scoperta una tratta autostradale con affluenza di traffico nelle ore notturne quasi nulla;

Perché costringere il personale dei Distaccamenti a barcamenarsi nell’intera provincia di Bari (a costo zero), con tutte le difficoltà logistiche e pratiche che comportano tali operazioni.

Perché al personale dei Distaccamenti si chiede più professionalità ed onestà almeno sul luogo del lavoro, con tanto sacrificio psicofisico e morale, quando poi vengono meno le più elementari condizioni di sicurezza da offrire al personale stesso;

Perché quando si ammala un collega di un Distaccamento viene interpellata un’altra persona per coprire il turno o la pattuglia, mentre alle Sottosezioni viene più facile sopprimerne una per poi essere rimpiazzate dalle pattuglie della viabilità ordinaria?

Ovviamente, questa esternazione, non vuole assolutamente svalutare il lavoro dei colleghi che espletano quotidianamente ed onestamente con grande spirito di sacrificio servizio in autostrada, ma è innegabile la insostenibilità di una situazione consolidata nel tempo, e rispetto alla quale qualcuno fa il gioco delle tre scimmie.

F. Monaco

Diritto di accesso ai documenti del collega trasferito

Accessi Legge 241/90 importante novità dal Consiglio di Stato.

È consentito il diritto di accesso (nella forma della sola visione) alla documentazione di un collega trasferito, anche se contiene documentazione concernente lo stato di salute dei propri congiunti.

Con sentenza n. 2639/2010 (depositata il 06/05/2010) il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha sancito un importante principio in materia di accesso agli atti in caso di mobilità dei dipendenti pubblici.

In particolare, il supremo Consesso amministrativo ha stabilito che a un dipendente pubblico interessato non può essere negato il diritto di accesso alla documentazione concernente la procedura di mobilità di un collega di lavoro, con la motivazione che conterrebbe “dati sensibili” regolati dall’art. 60 del codice in materia di protezione dei dati personali (nel caso di specie, documentazione sanitaria dei congiunti del controinteressato che ha ottenuto il trasferimento).

Rileva, infatti, il Collegio giudicante che “con riferimento alla norma dell’articolo 60 citato (per il quale “quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi e di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile”) la giurisprudenza ha chiarito che il bilanciamento cui essa fa riferimento deve avvenire verificando non in astratto, ma in concreto se il diritto che si intende far valere o difendere attraverso l’accesso e di rango almeno pari a quelle alla riservatezza. (Consiglio di Stato, sez. VI, 27 ottobre 2006, n. 6440)”.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Pensione privilegiata: mancata registrazione dei decreti concernenti il riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio

Riportiamo di seguito una nota inviata al Dott. Giampaolino, Presidente della Corte dei Conti, per richiedere un intervento mirato alla risoluzione della problematica legata alla mancata registrazione dei decreti per la pensione privilegiata a favore del personale della Polizia di Stato, in assenza dell' idoneità di servizio.

"Signor Presidente, desidero con la presente segnalare una problematica che necessita di un Suo pronto, autorevole intervento.

Mi riferisco, quale rappresentante del primo sindacato degli appartenenti alla Polizia di Stato e quindi a tutela dei diritti dei poliziotti italiani, all'annosa questione relativa alla registrazione dei decreti concernenti il riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio che, ancora oggi e malgrado la giurisprudenza ormai consolidata con sentenze delle varie sezioni giurisdizionali, tra cui quella del Lazio che ha deliberato in tal senso in data 25 febbraio 2010 con sentenza n. 419/10 in accoglimento di un ricorso presentato da un sovrintendente capo della Polizia di Stato, non sono registrati dall'Ufficio di Controllo sugli atti dei Ministeri-pensioni militari e Forze di Polizia - come si evince dall'allegata documentazione.

In merito preme, per agevolare la lettura della problematica esposta, fare una precisazione.

La pensione privilegiata viene attribuita al personale della Polizia di Stato, così come al personale militare, in applicazione dell'articolo 67 del TU 1092/1973 giusto articolo 5, comma 6, del Decreto Legge 21/9/1987 n. 387 convertito con modificazione con legge 20 novembre 1987 n. 472.

Tale articolo dispone: "al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto di pensione privilegiata, le norme

previste per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare".

Il citato DL 21/9/1987 n. 387, inoltre, oltre ad assicurare la copertura finanziaria ai miglioramenti economici stabiliti per il personale della Polizia di Stato, ha introdotto anche delle disposizioni con le quali ha inteso eliminare dubbi e incertezze sorte per effetto della introduzione della legge di riforma del disciolto Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza confluita, con la legge 121 del 1 aprile 1981 nella nuova istituzione denominata "Polizia di Stato" con la quale, come è noto, il personale proveniente dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza pur passando dall'ordinamento militare a quello civile, è stato inquadrato a regime speciale.

Si tratta, in sostanza, di una disposizione che, rispondendo all'inquadramento a statuto speciale di questo personale, prevedeva una norma a carattere speciale emanata, sia in funzione dell'assimilazione del tipo di attività svolta dalla Polizia di Stato con quella demandata alle Forze di Polizia ad ordinamento militare, sia per evitare un'ingiustificabile sperequazione considerando l'inquadramento a regime speciale e la continuità della funzione svolta dai dipendenti della Polizia di Stato, analoga a quella dei colleghi militari.

A supporto di tale previsione, del resto, va sottolineata che la disposizione espressa dall'art. 67 del citato TU, nella sua puntuale formulazione, indica tutti i presupposti in presenza dei quali il trattamento può essere concesso.

Tra questi presupposti non è ricompreso quella della inidoneità fisica.

Trattasi quindi di una disposizione che, avendo carattere eccezionale, non può essere integrata con elementi - quali il requisito dell'inidoneità al servizio - tratti da una disposizione di carattere generale qual è quella contenuta nell'articolo 64 del TU 1092/73.

Infatti i criteri sopraesposti, in applicazione dei

quali, l'Amministrazione della Polizia di Stato prevede alla concessione della pensione privilegiata nei confronti del personale dipendente, sono stati recepiti dall'Ufficio di Controllo della Corte dei Conti (C.F.R. osservazione n. 1130 del 26/8/2003 - caso Pedone/Spallina) nonché dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche Previdenziali -, quale organismo vigilante dell'INPDAP.

Quest'ultimo, in occasione del subentro nella gestione delle posizioni pensionistiche, ha condiviso l'orientamento assunto dall'Amministrazione della Polizia di Stato, circa il conferimento della pensione privilegiata, a prescindere dal requisito dell'inidoneità al servizio che, invece, ancora oggi, come dimostra la nota allegata, per facilità di consultazione, viene ancora richiesto come "conditio sine qua non" dall'Ufficio di controllo delle pensioni militari e delle Forze di Polizia di codesta Corte dei Conti.

L'accettazione di tale orientamento da parte dell'INPDAP è stato comunicato alle Amministrazioni e al personale interessato con nota del 24/7/2005.

In merito si soggiunge che l'INPDAP provvede a liquidare le pensioni privilegiate del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile, cessato a decorrere dall'1/10/2005 secondo i criteri previsti dal richiamato articolo 67 del TU 1092/73 (C.F.R. note operative n. 46 del 3/8/2006, n. 67 del 23/11/2006 e n. 27 del 25/7/2007).

I citati criteri, inoltre sono stati confermati dal medesimo istituto anche in sede di subentro nella gestione delle pensioni privilegiate del personale militare (C.F.R. circolari nn. 18,19,20,21 e 22 del 18/9/2009 relative rispettivamente al subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Forze Armate).

A conferma dell'esattezza di tale orientamento, ritengo necessario evidenziare che anche la giuri-

sprudenza contabile in materia, si è espressa in maniera univoca sull'applicabilità del citato articolo 67 del TU 1092/73 anche al personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia ad ordinamento civile (Sentenze della Sezione III Giurisdizionale di Appello nn. 282/2002, 298/2002 e 285/2003).

Nonostante quanto sopra esposto, purtroppo, il predetto Ufficio Controllo continua, come dimostra il carteggio che si allega, sempre per facilità di consultazione, a non effettuare la registrazione dei provvedimenti, richiamando la previsione che per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, deve essere accertata l'inidoneità al servizio, confutando così quanto sinora detto sulla corretta applicazione dell'articolo 67 del TU 1092/73, a prescindere dalla suddetta inidoneità.

Peraltro le direttive emanate dalla stessa Corte dei Conti hanno richiamato le Pubbliche Amministrazioni a non resistere in contenziosi per i quali si è già registrata una giurisprudenza consolidata, che ha condannato le pubbliche amministrazioni a concedere i benefici rivendicati dai propri dipendenti, con conseguente aggravio di spesa a carico dello Stato, con il riconoscimento degli interessi legali e di rivalutazione delle somme spettanti.

Premesso quanto sopra, con la presente, sono a rappresentarLe la necessità di un Suo autorevole intervento, affinché si possa coordinare e ricondurre in un alveo unitario l'azione dei singoli uffici interessati ai procedimenti "de quo", nel rispetto delle interpretazioni e dell'orientamento ormai acquisito dagli enti interessati e confermato dalla stessa giurisprudenza contabile.

Conoscendo la Sua sensibilità, e scusandomi anticipatamente per averLe sottratto tempo prezioso, resto in attesa in un cortese cordiale riscontro, significando che quanto sinora rappresentato è materia di interesse generale per tutti i lavoratori della Polizia di Stato e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile".

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 15
N. 18 - 15 Settembre 2010

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO - PAOLO ZINI
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO

Ha collaborato a questo numero:
F. MONACO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291110 - 5291165
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Via L. Da Vinci, 4 - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@smail.it
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.



**Nuova opportunità
formativa per gli iscritti al
SIULP**



Previo specifico accordo tra il centro di formazione accreditato Forprogest SpA e il sindacato, tutti gli aderenti potranno accedere ai corsi di laurea promossi dall'Università Telematica Pegaso, usufruendo di una riduzione del 33% della retta annuale ordinaria: **1.700,00 Euro** anziché 3.000,00.

Corso di Laurea Magistrale
GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Triennale
**SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA
FORMAZIONE**

L'offerta è estesa anche ai prossimi congiunti e al personale in quiescenza. In questo caso la quota è maggiorata del 15% (Euro 1.955,00).

La modalità didattica a distanza proposta dall'Università Telematica Pegaso offre numerosi vantaggi:

- nessun onere per l'acquisto dei libri di testo
- nessun vincolo di orario per seguire le lezioni
- un tutor esperto a disposizione e test online per monitorare costantemente la propria preparazione
- ci si reca all'Università solo per sostenere gli esami.

Il metodo di insegnamento proposto è pensato soprattutto per quanti, pur essendo impegnati in un'attività lavorativa onerosa, vogliono accrescere notevolmente la propria professionalità e poter rendere un miglior servizio all'Amministrazione e alla collettività.

Per conoscere il tuo piano di studi personalizzato, richiedi senza alcun onere o impegno una valutazione delle esperienze pregresse che, trasformate in cfu, possono valere una sostanziale riduzione del percorso necessario per raggiungere la Laurea.

Per maggiori informazioni, vai sul sito www.forprogest.it e contatta la referente per l'orientamento didattico della Forprogest SpA, dott.ssa Viviana Gatti, al numero 080 5227945 o scrivendo una mail all'indirizzo gatti@forprogest.it

Gli uffici della Forprogest SpA sono in Via Crisanzio, 6 - 70122 Bari.